


PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
COMUNE DI RUBIERA

osctre

Art.29 L.R. n° 20/2000

Art.28 L.R. n° 20/2000

**PIANO STRUTTURALE COMUNALE
 REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO**




Adozione	DD.CC.n° 12 e 13 del 08/04/2014	Approvazione	DD.CC.n° 52 e 53 del 23/10/2017
-----------------	--	---------------------	--

PR2

Recepimento delle prescrizioni contenute nel D.P. Prov. di R.E. n° 108 del 20/07/2017 di rilascio dell'intesa sul P.S.C. adottato con D.C. n° 12 del 08/04/2014 e relazione tecnica di controdeduzione al D.P. Prov. di R.E. n° 107 del 20/07/2017 relativo al R.U.E. adottato con D.C. n° 13 del 08/04/2014



Direttore Tecnico
 Urb. RAFFAELE GEROMETTA




Il Progettista
 Arch. CARLO SANTACROCE

ccdp
 centro cooperativo di progettazione sc
 architettura ingegneria urbanistica


via Lombardia n.7
 42124 Reggio Emilia
 tel 0522 920460
 fax 0522 920794
 www.ccdprog.com
 e-mail: info@ccdprog.com
 c.f.-p.iva 00474840352




Il Progettista
 Arch. ALDO CAITI



Il Sindaco



Il Segretario



INDICE

PREMESSA	3
1. RECEPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N° 108 DEL 20/07/2017 SUL PSC	4
2. LE PROPOSTE DI CONTRODEDUZIONE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N° 107 DEL 20/07/2017 SUL RUE 6	6

PREMESSA

Il Comune di Rubiera ha adottato il PSC con D.C. n° 12 del 08/04/2014 ed il RUE con D.C. n° 13 del 08/04/2014 e ha inviato gli atti che compongono i due strumenti urbanistici alla Provincia di Reggio Emilia il 22/04/2014 prot. n. 25477 e il 29/04/2014 prot. n° 26713-14/2014 del 30/04/2014.

Durante la fase istruttoria sono state trasmesse alla Provincia i pareri dei soggetti competenti e le osservazioni dei privati con le rispettive proposte di controdeduzione formulate dai tecnici incaricati in collaborazione con il responsabile dell'ufficio tecnico comunale Ing. Ettore Buccheri, condivise dalla giunta comunale e valutate con pareri specifici per ogni singola osservazione dalla commissione consiliare urbanistica.

La trasmissione alla Provincia delle proposte di controdeduzione alle osservazioni presentate e ai pareri dei soggetti competenti pervenuti al Comune sul PSC e sul RUE si è completata il 26/04/2017 prot. 9679-22*/2013 ai sensi dell'art. 5 comma 7 L.R. 20/2000.

Con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n° 108 del 20/07/2017 è stata rilasciata l'intesa sul PSC adottato e modificato con le proposte di controdeduzione alle osservazioni dei privati e ai pareri degli Enti pervenute subordinatamente al recepimento delle prescrizioni di cui alle lettere A, B, C del Considerato del medesimo Decreto Presidenziale e al rispetto delle prescrizioni contenute nel parere degli Enti.

Con Decreto del Presidente n° 107 del 20/07/17, svolta l'istruttoria e visto il parere della Dott. Barbara Casoli, responsabile degli atti della Provincia di Reggio Emilia, inerenti le materie geologiche, idrogeologiche e sismiche espresso in data 22/07/2017, la medesima Provincia si è espressa sul RUE adottato come modificato con le proposte di controdeduzione al parere degli Enti e alle osservazioni dei privati di cui sopra esprimendo riserve ed osservazioni.

Il presente documento costituisce relazione tecnica di recepimento delle prescrizioni formulate ai fini del conseguimento dell'intesa nel decreto del Presidente della Provincia n° 108 del 20/07/2017 e di controdeduzione alle riserve ed osservazioni contenute nel Decreto del Presidente n° 107 del 20/07/17 e viene sviluppata riportando per singoli punti con grafia in nero i contenuti del "considerato" dei due Decreti e con grafia in rosso le controdeduzioni che si propongono ai fini dell'approvazione del PSC e del RUE in consiglio comunale.

1. RECEPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N° 108 DEL 20/07/2017 SUL PSC

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n° 108 del 20/07/2017 con il quale si rilascia l'intesa con prescrizioni sul PSC del Comune di Rubiera adottato con D.C. n° 12 del 08/04/2014 successivamente integrato con le modifiche conseguenti alle proposte di Controdeduzione alle riserve ed osservazioni della Provincia, degli Enti istituzionalmente competenti nonché dei privati, trasmesse a competenti uffici istruttori della Provincia di Reggio Emilia prima delle conferenze VALSAT, si recepiscono le prescrizioni contenute nel Decreto soprarichiamato.

Conseguentemente:

1. A recepimento delle prescrizioni di cui alla lettera A del Decreto Presidenziale si corregge negli elaborati cartografici di PSC e conseguentemente di RUE la fascia di rispetto archeologico alla via Emilia storica ampliandola con una profondità di 50 metri per lato dall'asse stradale.
2. A recepimento delle modifiche richieste alla lettera B del Decreto Presidenziale si corregge il testo dell'art. 3.3 delle norme di PSC controdedotte sostituendo nel comma 4 bis 6° capoverso le parole "nel PPGR e nell'art. 6 comma 3 lettera c) del PTCP" con "nel Piano Regionale Gestione Rifiuti".
3. A recepimento delle modifiche richieste alla lettera C del Decreto Presidenziale:
 - Si riporta il tracciato del torrente Tassarola negli elaborati cartografici in conformità a quanto riportato sulla tavola P4 del PTCP in quanto corso d'acqua pubblico tutelato per legge
 - Si corregge l'errore materiale rilevato, eliminando l'ambito residenziale di cui al punto 9q della relazione di controdeduzione con la quale è stata accolta la riserva della provincia che imponeva di riclassificare detto ambito in territorio rurale.
4. Si prende atto che dovranno essere rispettate le condizioni e prescrizioni contenute nei pareri degli Enti in conformità alle controdeduzioni proposte dal Comune e trasmesse ai competenti uffici provinciali prima della conferenza VALSAT.

5. Relativamente alle raccomandazioni e considerazioni di cui ai punti 2 e 3 del decreto n° 108 se ne prende atto e si assicura che l'amministrazione Comunale opererà nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

6. Per gli ambiti ARR5, ARR6, ARR7 posti in adiacenza l'uno all'altro si valuterà in sede di POC la possibilità /opportunità di una loro attuazione unitaria e coordinata mentre per quanto concerne le altre richieste e precisazione di cui ai punti 4, 5, 6 del Decreto per il rilascio dell'intesa si assicura il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia e si precisa che gli elaborati di PSC modificati in accoglimento delle riserve ed osservazioni rispondono già a quanto evidenziato e soddisfano le condizioni poste per il conseguimento dell'intesa.

2. LE PROPOSTE DI CONTRODEDUZIONE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N° 107 DEL 20/07/2017 SUL RUE

- COORDINAMENTO TRA GLI ELABORATI DI PSC E DI RUE

Si richiamano le riserve e osservazioni formulate per il PSC con Decreto del Presidente della Provincia n. 24 del 25/02 /2015 nonché le condizioni per il rilascio dell'intesa per l'approvazione dello stesso PSC, che si intendono qui riconfermate per quanto di pertinenza del RUE.

Riserva

Si chiede di modificare anche il RUE in conseguenza delle variazioni che sono state apportate al PSC in accoglimento delle richieste provinciali.

CONTRODEDUZIONE

Si prende atto di quanto richiamato e si modificano conseguentemente gli elaborati cartografici e normativi del RUE adottato in conformità alle modifiche cartografiche e normative apportate al PSC. Nel comma 3 dell'art. 1.1 si corregge l'elenco degli elaborati del RUE approvato individuando con la sigla "mod" quelli modificati che sostituiscono i corrispondenti elaborati adottati.

Sistema Insediativo

- TAV. RUE3 SUD – AMBITI CONSOLIDATI

Oltre a quanto già osservato per gli ambiti consolidati in sede di riserve al PSC, si segnala l'individuazione di un lotto AC4, in corrispondenza di un edificio storico di valore ambientale all'interno della struttura insediativa territoriale storica non urbana di Palazzo Rainusso – Corte Ospitale, che si ritiene non coerente con le caratteristiche di ambito storico in territorio rurale.

Osservazione

Si richiede di eliminare il lotto urbano mantenendo le zone di tutela nelle quali ricade, come i terreni circostanti, e le modalità d'intervento stabilite nella scheda della conservazione dell'edificio.

CONTRODEDUZIONE

Si accoglie l'osservazione e si modificano conseguentemente gli elaborati cartografici di

RUE.

- NORME EDILIZIE ED URBANISTICHE – VOL. RUE

Aspetti Generali

Adeguamento alla L.R. 30/07/2013 n.15 “Semplificazione della disciplina edilizia”, all’Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia..” (DGR n. 279 del 04/02/2010), all’Atto di coordinamento tecnico per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica...” (DGR n. 994 del 07/07/2014) e al decreto Lgs 133/2014 “Sblocca Italia”.

Adeguamento all’intesa tra Governo, Regioni e Comuni concernente l’adozione del Regolamento edilizio tipo (GU n. 268 del 16 novembre 2016).

Riserva

Ai sensi delle sopra citate norme, occorrerà completare la semplificazione del corpo normativo, già in parte proposta nel testo adottato ai sensi della LR 15/2013; sono ancora infatti presenti nel RUE diverse riproduzioni di definizioni e/o prescrizioni aventi diretta applicazione (talune ulteriormente modificate dal Decreto “Sblocca Italia” e relative circolari regionali applicative), che occorre sostituire mediante richiami espressi; ci si riferisce in particolare ai titoli I, II, III e VI della parte prima delle norme di RUE, agli articoli riferiti al PTCP nella parte seconda ed all’allegato A;

CONTRODEDUZIONE

Si accoglie la riserva e conseguentemente si corregge, semplificandolo ulteriormente il testo del RUE adottato come in dettaglio evidenziato in rosso nel RUE modificato in accoglimento delle riserve ed osservazioni come in dettaglio evidenziato nei singoli articoli nelle norme di PSC e RUE modificate.

Osservazione

Si segnala che, con la recente deliberazione n. 922 del 28/06/2017, la Giunta Regionale ha approvato l’Atto di coordinamento tecnico per l’adeguamento dei RUE alla struttura generale uniforme ed ai criteri espositivi previsti nello schema di regolamento edilizio-tipo ed ha fissato in 180 giorni dall’entrata in vigore del suddetto Atto il termine per la conformazione dei Regolamenti comunali.

CONTRODEDUZIONE

Si prende atto della segnalazione e si assicura che entro i termini previsti dalla D.G.R. n.

922 del 28/06/2017, e cioè entro il 28/12/2017 la Giunta Comunale si impegna a riscrivere il RUE secondo l'indice ed i criteri previsti nello "schema di regolamento edilizio tipo" di cui all'atto di coordinamento tecnico regionale in materia. In quella sede saranno valutate le eventuali correzioni di contenuto che si rendono eventualmente necessarie per rispondere pienamente agli obblighi di adeguamento e alle prescrizioni sovraordinate.

- ART. 2.3 – INTERVENTI SOGGETTI A POC

Si rileva che la normativa in alcuni casi assegna al POC compiti che non gli sono propri, come prevedere per esempio l'inserimento in POC di trasformazioni nel tessuto consolidato o in zona agricola attuabili per intervento diretto e di competenza del RUE; oppure assegna al RUE la possibilità di ricorrere ad un PUA per modificare le possibilità di trasformazione di ambiti che il PSC ha definito come storici o consolidati e pertanto attuabili per intervento diretto.

Riserva

Non si ritiene coerente con la LR 20/2000 subordinare a PUA un ambito attuabile, nel PSC, con intervento diretto, in quanto il Piano attuativo è uno strumento che deriva esclusivamente dal POC; se sussistono esigenze di riqualificazione, queste dovrebbero essere pianificate dal PSC.

CONTRODEDUZIONE

Si accoglie la riserva e conseguentemente si cancellano il comma 2 e le parole "e/o il RUE" nella lettera "C" del 1° comma correggendo "prevedano" con "preveda" e "loro" con "sue". Si sostituisce la numerazione d'ordine del comma 3 con 2.

- ART. 3.1 – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON VINCOLO CONSERVATIVO (RVC)

L'articolo riguarda le unità edilizie di valore ambientale e testimoniale e limita le possibilità d'intervento definite dalla Legge regionale al fine di preservare gli elementi di interesse storico ancora presenti.

Riserva

L'intervento di ristrutturazione edilizia, definito dalla LR 15//2013 con le modifiche introdotte dalla legislazione nazionale, può essere ridefinito solamente per determinati oggetti e ambiti con la motivazione della tutela del bene;

La modalità di intervento su edifici di origine storica, indicati in questo articolo, devono pertanto essere riportate nella parte delle Norme riguardante il sistema insediativo storico ovvero collegate a specifici ambiti del territorio comunale.

CONTRODEDUZIONE

Si prende atto della riserva e si precisa che attraverso la “disciplina particolareggiata del sistema insediativo storico” tavole RUE 1 relativa alla disciplina particolareggiata del centro storico “CS” e RUE 2 con le relative “schede operative per il recupero degli edifici di valore storico – culturale – testimoniale” esterni all’ambito “CS”, l’intervento di “ristrutturazione edilizia con vincolo conservativo (RVC)” e già chiaramente riferito al sistema insediativo storico e collegato a specifici ambiti ed edifici del territorio comunale rappresentati sul “quadro di riferimento” allegato alla Tav. RUE 2 menzionata e nelle singole schede di classificazione tipologica e di individuazione delle categorie d’intervento.

Per fugare qualsiasi dubbio interpretativo si accoglie tuttavia la riserva e conseguentemente si riscrive il titolo ed il 1° comma dell’art. 3.1 di RUE come segue:

Interventi di ristrutturazione edilizia per gli edifici soggetti a disciplina particolareggiata.

- Per gli edifici o parte di edifici del sistema insediativo storico individuati nelle tavole RUE 1 e RUE 2, relative alla “DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA DEL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO”, ove indicato da specifiche retinature colorate è richiesto, che il recupero sia operato attraverso un intervento di ristrutturazione edilizia con vincolo conservativo (RVC) nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo articolo 31.5.4.

Si corregge altresì la numerazione d’ordine del comma 1 dell’articolo adottato, dandogli il n° d’ordine 2 e si cancellano i comma 2, 3, 4 adottati.

- ART. 3.3 – INTERVENTI RELATIVI AD AREE SCOPERTE E ARREDI DA GIARDINO

L’articolo regola gli elementi di arredo collocabili nelle aree di pertinenza dei fabbricati, non riconducibili al concetto di opera edilizia e pertanto non soggetti ai parametri di distanza, visuale libera, volume, superficie coperta ecc.

Al comma 2) si prevede la realizzazione di ricoveri per piccoli animali da affezione con altezza massima di 3 metri e superficie di 10 mq.

Osservazione

Si ritiene che tale altezza e superficie sia eccessiva per i ricoveri per piccoli animali da affezione, soprattutto in relazione all'ingombro rispetto ai lotti confinanti, e si chiede di ridurla.

CONTRODEDUZIONE

Si accoglie l'osservazione riducendo l'altezza massima a m. 2,50 e la superficie coperta massima a mq 8.

- ART. 18.1 – DOTAZIONI TERRITORIALI

L'art. 18.1, comma 2 assegna al RUE la funzione di definire, "per ciascun ambito del territorio comunale e per gli interventi non soggetti a POC, il fabbisogno di dotazioni, tenendo conto delle carenze pregresse e degli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale da realizzare".

Riserva

Ciò non si ritiene pienamente conforme alla L.R. 20/2000, art. A-22 e seguenti ed al PTCP, art. 14 e 15 in quanto è in prima istanza il PSC che: stabilisce la dotazione complessiva di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e le relative prestazioni che è necessario garantire, provvedendo alla individuazione di massima delle aree più idonee alla localizzazione..." (art. A-23, comma 4 e 5), nonché, sempre il PSC, "stabilisce per ciascun ambito del territorio comunale il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi da realizzare..." (art. A-24, comma 6)". Si chiede pertanto di modificare l'art. 18.1 in tal senso.

CONTRODEDUZIONE

Si accoglie la riserva e nell'art. 18.1 comma 2 prima riga si sostituisce "RUE" con "PSC".

- ART. 18.3 – POSSIBILITA' DI MONETIZZAZIONE

- ART. 31.8 – OPERE DI URBANIZZAZIONE

Entrambi gli articoli elencano i casi nei quali è ammissibile la monetizzazione dei parcheggi pubblici e delle altre aree per dotazioni territoriali, individuando casi specifici che non sembrano avere totale corrispondenza con la normativa regionale.

Riserva

Si chiede di chiarire le interrelazioni tra il comma 4 dell'art. 31.8, che prevede la possibilità di monetizzare gli spazi pubblici, e l'art. 18.3 "Possibilità di monetizzazione delle dotazioni

territoriali” e di verificare la rispondenza con l’art. A-26 della LR 20/2000 che stabilisce i casi in cui è ammissibile la monetizzazione delle dotazioni territoriali.

L’art. 18.3 al comma 4) stabilisce che “l’Amministrazione Comunale, con delibera di Consiglio e senza che ciò costituisca variante al PSC e al RUE, può definire ulteriori e specifici casi in cui gli interessati agli interventi di trasformazione, in luogo della cessione delle aree per le dotazioni territoriali, possono ricorrere alla loro monetizzazione”.

Riserva

L’art. A-26 della L.R. 20/00 attribuisce tuttavia tale funzione (la definizione dei casi di applicazione dell’istituto della monetizzazione) al RUE e non tramite semplice deliberazione consiliare. Si chiede di adeguare l’art. 18.3 alla L.R. 20/00.

CONTRODEDUZIONE

Il 4° comma dell’art. 31.8 che regola la cessione delle aree standard nei nuclei storici e nei nuclei di impianto storico specifica che nei casi di interventi di ristrutturazione urbanistica che si attuino tramite demolizione e ricostruzione attraverso strumentazione urbanistica preventiva (P.U.A.) la quota di aree standard è elevata da 10 mq/37 mq di SC (come richiesto al 1° comma del medesimo art. 31.8 nei casi di recupero con aumento di carico urbanistico o modifica della destinazione d’uso) a 30 mq/37 mq di SC; di questi 30 mq/37 mq di SC, 10 mq/37 mq di SC, sono da destinarsi obbligatoriamente a parcheggi pubblici, e vanno reperiti nelle aree oggetto d’intervento, mentre i restanti 20 mq/37 mq di SC, sono da destinarsi a verde pubblico e/o a spazi pubblici, e potranno essere monetizzati, nei modi di legge, quando sia dimostrata l’impossibilità del loro reperimento all’interno dell’area oggetto di ristrutturazione urbanistica.

L’art. 18.3, nel rispetto delle disposizioni dell’art. A26 comma 7 dell’allegato alla L.R. 20/2000, regola invece, in linea generale e nell’intero territorio comunale, i casi in cui è possibile la monetizzazione delle “dotazioni territoriali” in luogo della loro realizzazione e/o della cessione al Comune delle richieste aree standard.

Detti casi, nel rispetto comunque dei criteri e delle prescrizioni riportate all’art. A/26 della L.R. 20/2000, vengono elencati e specificati, per il Comune di Rubiera, nel comma 1° del citato art. 18.3 del RUE adottato.

I contenuti del 4° comma dell’art. 31.8 non contrastano con i criteri generali di possibile monetizzazione contemplati dall’art. 18.3 ma ne sono specificazione nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica che si realizzino tramite interventi di demolizione e ricostruzione regolati da PUA nei centri storici e nei nuclei di impianto storico.

Relativamente alla riserva sollevata nei confronti del comma 4 dell'art. 183 si accoglie la riserva stessa e si cancella il comma in questione correggendo parimenti la numerazione d'ordine del successivo comma 5.

- ART. 19 – INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI

L'articolo elenca tra le opere di urbanizzazione primaria le aree per la realizzazione di campi nomadi e le "campine".

Riserva

Le aree per la realizzazione di campi nomadi (le cd "campine") non possono essere considerate opere di urbanizzazione primaria in quanto non assicurano la funzionalità e qualità igienico sanitaria degli insediamenti; in ogni caso non è necessario includerle tra gli usi o le attrezzature di Piano in quanto la Legge Regionale 11 del 16 luglio 2015 "Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti" modificata dalla LR 22 del 29 dicembre 2015 prevede che la realizzazione delle microaree familiari sia disciplinata da un programma comunale, che non comporta la variazione della classificazione urbanistica delle aree in cui sono realizzate le microaree né il mutamento della destinazione d'uso degli immobili.

CONTRODEDUZIONE

Si accoglie la riserva e nel 1° comma si cancella il nono a linea.

- ART. 22 – ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI DI RILIEVO SOVRA COMUNALE

Riserva

Gli spazi e le attrezzature di rilievo sopra comunale devono essere puntualmente individuate dallo strumento urbanistico comunale secondo gli indirizzi e le direttive del PTCP, art. 14: si chiede di individuare sulla cartografia di Piano l'esercizio cinematografico di interesse sovracomunale Emiro, individuato sulla Tav. P3a del PTCP.

CONTRODEDUZIONE

Si accoglie la riserva e si individua nella cartografia di RUE il Cinema Emiro come esercizio cinematografico di interesse sovracomunale integrando con specifica simbologia la legenda di RUE.

- ART. 23 - PARCHEGGI

La norma consente, a determinate condizioni, di edificare sul confine dei parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria e secondaria.

Osservazione

Non si concorda con la riduzione della distanza tra i fabbricati ed i parcheggi di urbanizzazione secondaria PU2 perché questi sono infrastrutture pubbliche a servizio della città e non a diretto servizio dell'insediamento; il mancato rispetto della distanza impone una servitù su un'area pubblica, che potrebbe pregiudicarne il futuro utilizzo.

CONTRODEDUZIONE

Si accoglie l'osservazione e nel comma 4 dell'art. 23, 1^ riga si cancellano le parole "e PU2".

- ART. 26.10 – IMPATTO VISIVO ED AMBIENTALE DEGLI APPARATI TECNOLOGICI

Il comma 5 dell'art. 26.10 stabilisce limiti localizzativi agli impianti solari, termici o fotovoltaici, non corrispondenti ai disposti delle delibere regionali in materia.

Riserva

Si chiede di adeguare l'articolo ai limiti e condizionamenti stabiliti dalla DAL 28/2010 e dalla DAL 51/2011 che dettano la disciplina relativa alle fonti rinnovabili.

CONTRODEDUZIONE

Si accoglie la riserva e si riscrive il comma 5 dell'art. 26.10 come segue: <<i pannelli solari fotovoltaici potranno essere installati rispettando i disposti della D.A.L. 28/2010 e della D.A.L. 51/2011 e s.m.i.>>.

- INQUINAMENTO LUMINOSO

Riserva

Ai sensi dell'art. 93 del PTCP, sarà necessario integrare la normativa con un articolo riferito alle "Zone di protezione dall'inquinamento luminoso", costituite dal sistema provinciale delle aree naturali protette e dai siti di Rete Natura 2000, oltre che dalle aree ricomprese entro un raggio di 15 km dall'osservatorio astronomico di Scandiano (vedi Tav. P2 del PTCP 2010).

Tali disposizioni dovranno essere integrate con quanto disposto dalla DGR n.1688/2013 e n.1732/2015 che introducono ulteriori zone di protezione dell'inquinamento luminoso e nuove disposizioni normative con effetti sui RUE. Nello specifico sono menzionati, oltre alle aree protette ed ai siti di importanza comunitaria, quali zone di protezione, anche i corridoi ecologici.

CONTRODEDUZIONE

Si accoglie la riserva e si integra il testo di RUE con il nuovo art. 26.11 a titolo “zone di protezione dall'inquinamento luminoso” del seguente tenore letterale:

Art. 26.11 - Zone di protezione dall'inquinamento luminoso

1. Allo scopo di ridurre l'inquinamento luminoso e di tutelare dallo stesso le aree e gli ambiti di cui all'art. 93 delle norme di PTCP (comma 2 lettere a e b), gli interventi di trasformazione dell'esistente che si realizzano nelle aree che costituiscono il sistema provinciale delle aree naturali protette e dei siti di rete natura 2000, nonché nei corridoi ecologici devono uniformarsi alle disposizioni di cui alla L.R. 19/2003 e alle direttive di applicazione di tale legge (D.G.R. n° 2263 del 29/12/2005 come modificata dalle D.P. G. R. n° 1688/2013 e n° 1732/2015);
2. Oltre a quanto evidenziato al comma 1 in sede di progettazione ed attuazione degli interventi urbanizzativi, edificatori e di trasformazione dello stato di fatto dovranno essere applicate le disposizioni del piano regolatore di illuminazione comunale (PRIC) vigente a cui si rimanda.

Parte seconda Titolo I – Disciplina del sistema insediativo storico e archeologico

- **ART. 31.4 – INTERVENTO PREVENTIVO PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI VALORE STORICO – CULTURALE – TESTIMONIALE NELLE AREE DEL CENTRO STORICO SOTTOPOSTE A RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA**

- **ART. 31.12 DESTINAZIONI D'USO DI PROGETTO NEGLI AMBITI CS E IS**

Gli articoli stabiliscono che, attraverso l'elaborazione di un PUA di ristrutturazione urbanistica, si possano prevedere categorie d'intervento e vincoli tipologici diversi da quelli stabiliti dalla disciplina particolareggiata di PSC e RUE, ivi compresa la possibilità di demolizione e ricostruzione.

Riserva

Si rileva che l'intervento di ristrutturazione urbanistica è possibile solamente se già previsto dal PSC a seguito delle indagini di Quadro Conoscitivo e non può modificare le modalità di intervento derivanti dall'analisi dei caratteri degli edifici;

A questo proposito, ed in relazione anche ad altri articoli del RUE in esame, si segnala che, ai sensi dell'art. 29 comma 3° della LR 20/2000, gli interventi che competono al RUE si

attuano per intervento diretto e non sono soggetti al POC; pertanto non si ritiene coerente il rimando ad eventuali piani attuativi non previsti dal PSC e dalla legislazione.

Si rileva infine che la nuova costruzione di autorimesse si pone in contrasto con l'art. A-7 "Centri storici" della LR 20/2000, che vieta l'aumento delle volumetrie e l'edificazione nelle aree libere.

CONTRODEDUZIONE

Si prende atto della riserva e si evidenzia che il testo dell'articolo adottato 31.4 allo scopo di regolamentare gli eventuali programmi di riqualificazione urbana di cui alla L.R. 19/1998 ai sensi dell'art. A7 della L.R. 20/2000, al comma 2 evidenzia chiaramente che ove il piano o programma di riqualificazione urbanistica comporti modifiche alla disciplina particolareggiata e/o ad altre prescrizioni di PSC o di RUE dovrà essere formato ed approvato ai sensi di legge.

Per fugare dubbi interpretativi ed in accoglimento della riserva provinciale si integra il testo dell'articolo 31.4 adottato aggiungendo in calce al 2° comma le parole: "adeguando, ove occorra, la vigente strumentazione urbanistica con varianti specifiche al PSC e/o al RUE". Tale precisazione vale anche per quanto si riferisce nella riserva provinciale all'art. 31.12 comma 7 nel quale le eventuali "previsioni d'intervento diverse" da quelle richiamate nei precedenti sei comma del medesimo articolo sono possibili "solo previa approvazione nel rispetto della vigente legislazione, di un piano di ristrutturazione urbanistica". A maggiore chiarezza, e per fugare dubbi interpretativi, della norma nella terza riga del comma 7 si cancellano le parole "da prevedere in sede di POC".

Parte seconda Titolo II – Disciplina degli ambiti urbani a prevalente uso residenziale

- ART. 33.4 – SUB AMBITI RADII A PREVALENTE USO RESIDENZIALE E AREE VERDI DA TUTELARE AC4

Negli ambiti di pertinenza di edifici di valore storico viene ammessa la nuova costruzione di autorimesse con dimensione massima di 300 mc e 3,50 ml di altezza.

Osservazione

Si ritiene che la dimensione di tali edifici accessori debba essere proporzionata rispetto ai fabbricati storici di cui costituisce pertinenza e quindi si chiede, oltre ai limiti sopra riportati,

di precisare che la nuova autorimessa non potrà superare il 20% del volume dell'edificio principale.

CONTRODEDUZIONE

Si accoglie l'osservazione e si aggiunge in calce al comma 4: <<in ogni caso la realizzazione di tali volumi aggiuntivi dovrà essere inferiore al 20% del volume, vuoto per pieno, dell'edificio principale>>.

Parte seconda Titolo IV – Disciplina degli interventi in territorio rurale

- ART. 39.5 – DIMENSIONAMENTO DEI CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO E LA MATURAZIONE DEI LIQUALI E LETAMI

Osservazione

Si segnala che per la realizzazione e gestione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti di allevamento devono essere presi a riferimento i requisiti e le disposizioni del Regolamento Regionale 1/2016; in particolare si sottolinea che non è ammessa la realizzazione di nuovi lagoni per il contenimento degli effluenti zootecnici, né l'ampliamento di quelli esistenti.

CONTRODEDUZIONE

Si prende atto della segnalazione e si integra il primo comma dell'articolo con "particolare riferimento al regolamento regionale 1/2016 che non ammette la realizzazione di nuovi lagoni a cielo aperto, né l'ampliamento di quelli esistenti". Nelle tabelle allegate agli articoli del territorio rurale si cancellano le parole "a cielo aperto".

- ART. 39.8 – COSTRUZIONI RURALI MINORI NON LEGATE AD UNA UNITA' AZIENDALE AGRICOLA

L'articolo disciplina l'edificazione di piccoli manufatti destinati al ricovero attrezzi, materiali o animali da cortile funzionali ad un'attività agricola marginale

Osservazione

Essendo attività marginali esercitate a livello di tempo libero si ritiene che l'altezza massima fissata (ml 4,00) sia troppo alta rispetto all'attrezzatura di un'attività ludica o al ricovero di animali da affezione.

CONTRODEDUZIONE

Si accoglie l'osservazione e si riduce l'altezza massima a m. 3 in gronda.

- ART. 39.11 – POSSIBILITA' DI SUPERAMENTO DEGLI INDICI URBANISTICO – EDILIZI TRAMITE PUA

L'articolo stabilisce che i limiti di edificabilità e i parametri urbanistico – edilizi per il territorio rurale possono essere superati a seguito dell'approvazione di un PUA agricolo.

Riserva

La legge regionale 20/2000 non prevede più che gli interventi preventivi in territorio rurale possano derogare agli indici edificatori stabiliti dallo strumento urbanistico, come avveniva in regime di LR 47/78 per i PSA; tuttavia il RUE, che ha un'ampia discrezionalità normativa, può prevedere e disciplinare indici o limiti agevolati nel caso vi sia un Piano o Programma agricolo (comunque denominato) che dimostri la coerenza degli interventi edilizi con il miglioramento della competitività aziendale; tale agevolazione non può essere una generica deroga ma deve stabilire limiti massimi all'incremento dei parametri urbanistico – edilizi.

Si chiede pertanto di adeguare l'articolo ed inserire tali limiti nel RUE.

Osservazione di carattere generale in merito all'utilizzo degli strumenti preventivi in territorio rurale In territorio rurale gli interventi di trasformazione sono disciplinati dal RUE e si attuano in modo diretto (salvo i casi in cui si debba ricorrere al POC specificatamente definiti dagli art. Art. A-17 e A-20 della L.R. 20/2000) e pertanto non sono più previsti piani urbanistici attuativi in zona agricola secondo quanto disposto dall'art. 40 della L.R. 47/1978, (articolo abrogato); così anche i Programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola di cui all'art. A-19, comma 3, lett. b della L.R. 20/2000 non sono equiparati ai PUA (art. 31 L.R. 20/2000) e pertanto non seguono le procedure di cui all'art. 35.

Si suggerisce di chiarire nell'articolo che lo strumento per dimostrare l'esigenza di superare i limiti di edificabilità e gli altri parametri stabiliti dalle norme è il Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA) allegato alla richiesta di titolo abilitativo edilizio.

CONTRODEDUZIONE

Si accoglie la riserva e l'osservazione sostituendo al PUA di iniziativa privata il PRAA, già definito all'art. 39.10 delle norme adottate, quale strumento per superare i limiti di edificabilità e gli altri parametri urbanistico edilizio fissati per l'intervento diretto ordinario nel territorio rurale nonché fissando la soglia massima di superamento consentita con il medesimo PRAA nel 50%.

- ART. 39.13 – RECUPERO DI PATRIMONIO EDILIZIO NON PIU' CONNESSO ALL'ATTIVITA' PRODUTTIVA AGRICOLA

Al comma 3 d) si prospetta la demolizione e ricostruzione di edifici non storici e inadatti al riuso: tale definizione non circoscrive l'applicazione della norma in quanto la possibilità di delocalizzazione di parte dei volumi demoliti riguarda gli edifici "incongrui" e non semplicemente quelli privi di valore storico, in quanto tale meccanismo è volto a tutelare un interesse pubblico di salvaguardia dei valori storici e paesaggistici del territorio rurale, all'interno del quale le normali tipologie produttive agricole sono coerenti e recuperabili ad altri usi ammessi.

Osservazione

Per una migliore comprensione del campo di applicazione dell'intero articolo ed in particolare del punto 3d) (demolizione e ricostruzione dei volumi non recuperabili) si chiede di fare riferimento, oltre che all'art. A-21 della LR 20/2000, anche all'art. 6 delle NA di PTCP che contiene ulteriori specificazioni in merito.

Osservazione

Sempre in merito ai volumi incongrui, si evidenzia che Il Piano provinciale, ai fini dell'applicazione di questo articolo, chiedeva il censimento degli edifici incongrui e tali da non consentire gli interventi di riuso anche perché, da una visione complessiva di tali elementi nel territorio, potevano evidenziarsi le emergenze su cui concentrare gli sforzi progettuali; in mancanza di questo censimento, al fine di agevolare l'individuazione dei volumi in reale contrasto con il territorio circostante, sarebbe necessaria almeno la definizione preventiva dei criteri in base ai quali un fabbricato in zona agricola può essere definito incongruo, anche facendo riferimento alla definizione seguente della L.R. 16/2002: *"per "Opere incongrue" o "Edifici incongrui", si intendono gli edifici o le parti del tessuto urbano o altri manufatti che, per impatto visivo, per dimensioni planivolumetriche, per caratteristiche tipologiche e funzionali o per la loro collocazione spaziale, alterano in modo permanente l'identità storica, culturale o paesaggistica dei luoghi urbani e extraurbani in cui si collocano"*.

Si riterrebbe opportuno pertanto integrare la normativa del territorio rurale esplicitando i criteri in base ai quali definire un fabbricato in zona agricola "incongruo", al fine di prevedere la possibilità di applicare l'art.6 del PTCP e perseguire l'obiettivo di interesse pubblico incentrato sul miglioramento di un contesto degradato; oppure in alternativa riportare nell'articolo che l'applicazione della rilocalizzazione dei volumi è subordinata alla definizione di detti criteri.

CONTRODEDUZIONE

Si accolgono le osservazioni:

- a) Inserendo nella lettera d) del comma 3 alla quarta riga il richiamo all'art. 6 delle norme di PTCP;
- b) Integrando la lettera c) del medesimo comma 3 con <<demolizione ed eventuale ricostruzione, secondo i criteri dettati alla successiva lettera d), delle opere o edifici incongrui intendendosi come tali gli edifici o le parti di tessuto urbano o altri manufatti che per impatto visivo, per dimensioni planovolumetriche, per caratteristiche tipologiche e funzionali o per la loro collocazione spaziale, alterano in modo permanente l'identità storica, culturale o paesaggistica dei luoghi in cui si collocano>>.

- ART. 39.14 – CRITERI D'INTERVENTO PER IL RECUPERO AI FINI EXTRAGRICOLI DI UNITA' EDILIZIE PRIVE DI VALORE STORICO – CULTURALE - TESTIMONIALE

Nella tabella al comma 1 si considerano recuperabili a residenza anche gli edifici con originaria funzione non abitativa di impianto riconducibile all'architettura tradizionale agricola.

Riserva

Si considera ammissibile tale trasformazione, alle condizioni di cui al comma 2 b) dell'art. A-21 LR20, solamente se tali caratteristiche di impianto e tipologia sono state puntualmente individuate nelle schede di indagine sul patrimonio edilizio sparso, contenute nel Quadro Conoscitivo del PSC.

CONTRODEDUZIONE

Si prende atto della riserva e si integra per maggiore chiarezza della norma, la tabella del comma 1 aggiungendo alla voce funzione residenziale per gli edifici rurali con originaria funzione diversa da quella abitativa le parole <<individuati nella disciplina particolareggiata del centro storico e nelle schede operative per il recupero degli edifici di valore storico – culturale – testimoniale esterni all'ambito CS>>.

- ART. 39.15 – ZONE INTERESSATE DA EDIFICI PRODUTTIVI EXTRAGRICOLI AP

Il RUE individua con apposita simbologia gli edifici produttivi o terziari esistenti in territorio rurale, per i quali si prevede il mantenimento, con possibilità di ampliamento una tantum ed eliminazione degli impatti negativi.

Osservazione

Rilevata la notevole dimensione di uno degli edifici confermati, si ritiene altresì opportuno stabilire un'entità massima dell'ampliamento, non solo in termini di percentuale rispetto alla Superficie complessiva esistente, ma anche in termini di entità massima edificabile, escludendo comunque l'applicazione di indici.

Osservazione

Alla luce dei recenti provvedimenti legislativi di carattere nazionale e regionale che hanno esteso le possibilità di trasformazione di fabbricati (anche produttivi) esistenti nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia (ad esempio nel caso della manutenzione straordinaria la possibilità di aumento del numero delle unità immobiliari e della superficie utile a parità di volume), si chiede all'A.C. di valutare, nel caso degli insediamenti produttivi in territorio rurale, la possibilità di introdurre limitazioni all'aumento del carico urbanistico e alle trasformazioni che richiedono l'adeguamento delle dotazioni territoriali.

Osservazione

Si osserva inoltre che l'assenza di una individuazione planimetrica degli edifici produttivi esistenti non consente di verificare le superfici interessate dagli interventi né la loro consistenza anche ai fini della ValSAT. Si ritiene che le aree di pertinenza, nello stato di diritto legittimato alla data di adozione del piano, debbano essere individuate all'interno del territorio rurale specie in una cartografia di dettaglio come quella del RUE.

Si chiede di provvedere alla perimetrazione di tali zone.

CONTRODEDUZIONE

Si accolgono in parte le osservazioni formulate:

- a) Stabilendo in 1.500 m³ il massimo di ampliamento volumetrico consentito per gli edifici privi di valore mentre si conferma "a parità di volume per gli edifici di valore storico – culturale – testimoniale;
- b) Confermando la norma adottata in quanto si ritengono sufficientemente restrittive le disposizioni dettate alle lettere a) e b) dei comma 2 e 3 e al comma 4 che escludono l'intervento diretto nei casi di ampliamento necessario alla prosecuzione dell'attività in atto e non consentono usi diversi da quelli esistenti nello stato di fatto legittimato alla data di adozione del PSC rendendo problematico l'aumento del numero delle unità immobiliari rispetto allo stato di fatto consolidato.
- c) Individuando sulla cartografia di RUE le aree catastalmente asservite alla data di adozione del PSC e del RUE trasmesse dai competenti uffici comunali dalle quali si evince che gli edifici AP sono solo 9 e in otto casi di piccole dimensioni e di contenuto

impatto volumetrico.

- CONSORZIO AGRARIO

In accoglimento della riserva al PSC, l'area destinata al futuro Consorzio agrario è stata riclassificata da dotazione territoriale a zona agricola, indicando in cartografia di RUE un perimetro e un simbolo; non risulta invece elaborata la normativa a cui fare riferimento per la realizzazione del Consorzio.

Osservazione

Al fine di chiarire le modalità di attuazione della previsione, si chiede di integrare le norme di RUE con apposita normativa che disciplini la realizzazione del Consorzio Agrario, in conformità con l'art. 6 del PTCP.

CONTRODEDUZIONE

Si prende atto della osservazione evidenziando che l'area per il trasferimento del Consorzio Agrario di Rubiera è stata localizzata nel PSC e nel RUE a recepimento di variante urbanistica approvata con D.C.C. n° 13 del 27/04/2012 con la quale si approva anche la realizzazione di una superficie di vendita medio piccola, inferiore o uguale a 500 mq, prevista nel piano della rete commerciale del Comune. Successivamente, sull'area di circa 20.000 mq posta in fregio alla strada provinciale poco a sud dell'abitato di Fontana e del casino Ferrari in località Pilastrello, è stato predisposto ed adottato, con delibera di Giunta Comunale n° 35 del 18/03/2014, il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) richiesto dalle norme del PRG, con allegato progetto a carattere planovolumetrico con elaborati grafici e descrittivi ai quali si rimanda. In detto PSA, corredato di autorizzazione paesaggistica rilasciata il 07/06/2013 prot. n° 9395/10.10 con prescrizioni, si è espressa, in sede di conferenza VALSAT, la Provincia che, con D.G.P. n° 111 del 03/06/2014, esclude il PSA adottato dalla Valutazione ambientale Strategica (VAS) e contemporaneamente detta le condizioni e prescrizioni da osservare in fase di attuazione a recepimento dei pareri della Soprintendenza Archeologica prot. n. 8121 del 25/03/2013; dell'ARPA prot. n. PGRE/2014/0004341 del 12/05/2014; dell'AUSL prot. n. 2014/0043382 del 12/05/2014; del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale prot. n. 2014/0007331 del 29/05/2014 nonché a recepimento degli accorgimenti e delle soluzioni tecniche richieste per la fase di attuazione dai competenti uffici istruttori provinciali.

Al momento l'Amministrazione comunale deve, in mancanza di nuovi fatti, riconfermare quella localizzazione ed il progetto adottato con le prescrizioni riportate nella D.G.P. n° 111

del 03/06/2014 che nel loro complesso costituiscono norma di RUE per l'esecuzione degli interventi. Contemporaneamente intende riservarsi la facoltà di inserire, in accordo con i soggetti attuatori interessati, tutte le misure e le disposizioni urbanistiche utili a migliorare ulteriormente le condizioni di impatto ambientale e paesaggistico su un'area agricola problematica perché interna ad un ambito di notevole interesse pubblico tutelato con D.M. del 01/08/1985 denominato "parco del fiume secchia" e parte della rete ecologica polivalente provinciale (Tav. P2 del PTCP 2010) non escludendo a priori eventuali scelte localizzative diverse da quelle a suo tempo prospettate, purché ricadenti in ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (TR3) e privi di vincoli sovraordinati.

Per quanto sopra in sostituzione dell'art. 38.2 a titolo "interventi in territorio rurale governabili nel POC e delocalizzazione dei volumi incongrui esistenti in ambiti rurali" stralciato in sede di controdeduzione alle riserve ed osservazioni al PSC, si reinserisce l'art. 38.2 con il seguente nuovo titolo – Interventi in territorio rurale per la costruzione di fabbricati di servizio all'agricoltura non pertinenti ad azienda agricola usi 6.5 e 6.6" e con il seguente testo:

Art. 38.2 – Interventi in territorio rurale per la costruzione di fabbricati di servizio all'agricoltura non pertinenti ad azienda agricola – usi 6.5 e 6.6.

- 1) Corrispondono agli interventi di recupero, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione relativi ad edifici destinati o da destinare agli usi 6.5 e 6.6 definiti all'art. 2.1 punto 6 dell'allegato A al RUE;
- 2) Detti usi, quando non già insediati alla data di adozione del PSC e del RUE, in edifici esistenti in territorio rurale possono essere localizzati, per intervento diretto, solo negli ambiti agricoli TR3 privi di vincoli sovraordinati attraverso il recupero di edifici esistenti non più funzionali all'attività agricola privi di valore storico – culturale – testimoniale con possibilità di ampliamento massimo del 20% delle superfici edificate esistenti mettendo in atto le necessarie misure per la mitigazione degli impatti visivi ed ambientali e previa realizzazione delle opere di urbanizzazione mancanti o carenti nello stato di fatto;
- 3) Interventi di nuova costruzione sono ammessi, sempre solo negli ambiti agricoli TR3 (ambiti ad alta vocazione produttiva agricola) privi di vincoli sovraordinati e previo intervento diretto convenzionato per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di messa in atto delle misure di mitigazione degli impatti visivi ed ambientali, sulla base di uno studio di sostenibilità ambientale delle nuove previsioni insediative da sottoporre a valutazione preventiva da parte dei competenti uffici comunali;

4) Gli indici ed i parametri insediativi sono i seguenti:

$S_m = m_q 10.000$

$UT = 0,30 \text{ m}_q/\text{m}_q$ – con possibilità di realizzare un alloggio di custodia con superficie utile massima di 150 m_q .

$H_{max} = m. 7,50$ – salvo particolari volumi tecnici.

Distanza minima: dai confini di proprietà e di zona = m. 10

Distanza minima: da strade, ferrovie e dalle zone d'acqua = m 30; dai canali = m. 10 sono fatte salve eventuali maggiori distanze rappresentate dai limiti di arretramento riportati sulle tavole di RUE

Parcheggi di pertinenza: 1 posto auto per 100 m_q di Sc.

Parcheggi pubblici: 5% della superficie di intervento.

Opere di urbanizzazione: parcheggi pubblici e di pertinenza; adeguata viabilità di accesso; reti tecnologiche ed impianti di depurazione dei reflui in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme di RUE ove più restrittive.

Opere di mitigazione degli impatti visivi ed ambientali: da concordare con i competenti uffici comunali in sede di valutazione preventiva

5) In particolare per l'area di insediamento destinata al trasferimento del Consorzio Agrario di Rubiera dovranno essere rispettati gli indici ed i parametri insediativi del progetto di PSA adottato con D.G.C. n° 35 del 18/03/2014 con le modifiche, prescrizioni e suggerimenti operativi contenuti nella D.G.P. n° 111 del 03/06/2014 che si intende qui integralmente richiamata.

- ART. 40.1 – INVASI ED ALVEI

- ART. 40.2 – TUTELA NATURALISTICA

- ART. 40.5 – ZONE DI TUTELA ORDINARIA

- ART. 40.6 – PARTICOLARE INTERESSE PAESAGGISTICO AMBIENTALE

Il testo proposto riporta parzialmente il testo degli articoli di PTCP e risulta in alcuni punti non coincidente.

Riserva

In conformità con la LR 15/2013 e l'atto di coordinamento tecnico regionale n. 994/2014, si chiede di fare semplicemente riferimento all'articolo corrispondente di PTCP, inserendo solamente le precisazioni e approfondimenti di competenza comunale.

L'art. 40.5 rinvia ai PUA agricoli la definizione degli indici per la nuova costruzione o ampliamento, si ritiene necessario indicare almeno un limite massimo.

CONTRODEDUZIONE

Si accoglie la riserva e conseguentemente nel testo delle norme di RUE modificate in accoglimento delle controdeduzioni alle osservazioni degli Enti e dei privati si apportano le seguenti modifiche:

- a) Nell'art. 40.1 comma 4 terza riga si sostituisce "dettati ai commi 3 e 5 dell'art. 41 delle norme del PTCP" con "di cui agli articoli 40 e 41 delle norme di PTCP";
- b) Nell'art. 40.2 comma 3 terza e quarta riga si sostituisce <<elencate al comma 2 dell'art. 44 delle NA del PTCP che per quanto riguarda i manufatti edilizi prevedono:>> con <<elencate all'art. 44 delle NA del PTCP>>. Sempre al comma 3 si cancellano le lettere a), b), c), d).
- c) Nell'art. 40.4 comma 3 si cancellano le parole <<e alla predisposizione di PUA agricolo al di fuori del POC>>. Al comma 5 ultima riga si sostituisce "PUA agricolo" con "PRAA".
- d) Nell'art. 40.5 comma 2 si cancellano le parole "(inserimento nel POC e PUA agricolo)" e le parole "per particolari ambiti agricoli e per particolari allevamenti zootecnici".
Si cancellano altresì i commi 4, 5, 6, 7 che riportano disposizioni già ricomprese nel rimando all'art. 40 delle NA del PTCP.
- e) Nell'art. 40.6 comma 2 si cancellano le parole "(inserimento nel POC e PUA agricolo)" e le parole "per particolari ambiti agricoli e per particolari allevamenti zootecnici".
Nel comma 6 lettera C3 seconda riga si sostituisce "PUA agricolo" con PRAA.

- ART. 40.6 – PARTICOLARE INTERESSE PAESAGGISTICO AMBIENTALE

- ART. 40.8 – AMBITI AD ALTA VOCAZIONE PRODUTTIVA AGRICOLA

- ART. 40.9 – SUB – AMBITI AGRICOLI PERIURBANI

Osservazione

Le modalità di recupero dei fabbricati colonici esistenti, non di valore storico, risulta di difficile comprensione e sembra consentire la nuova costruzione di abitazioni per gli imprenditori agricoli senza demolire le vecchie costruzioni dichiarate non recuperabili per motivi statico – funzionali; al fine di evitare il mantenimento di edifici inutilizzati si chiede di

ricondere gli interventi o al recupero del fabbricato esistente oppure alla sua demolizione e ricostruzione.

CONTRODEDUZIONE

Si prende atto della osservazione ma si evidenzia che le norme adottate non fanno altro che rinviare ai precedenti articoli del RUE con i quali si regola in tutto il territorio comunale e quindi anche nelle zone di cui agli articoli oggetto di osservazione: il recupero delle unità edilizie di valore storico – culturale – testimoniale sottoposte a disciplina particolareggiata (art. 31); il recupero fini extragricoli di fabbricati rurali ancora connessi all'attività produttiva agricola (art. 39.12); il recupero del patrimonio edilizio non più connesso all'attività produttiva agricola alla data di adozione del RUE (art. 39.13); il recupero degli edifici produttivi extragricoli (AP) esistenti in territorio agricolo (art. 39.15).

Allo stesso tempo negli articoli oggetto di osservazione vengono regolamentati gli interventi di recupero, ampliamento ed eventualmente nuova costruzione per scopi produttivi agricoli secondo destinazioni d'uso, indici e parametri che sono leggermente più restrittivi per le zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale (art. 40.6) rispetto a quelli consentiti negli "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola" (art. 40.8).

Per i sub ambiti agricoli periurbani, (art. 40.9) peraltro previsti solo in parti limitate del territorio intorno al capoluogo e alle frazioni principali, si pongono limitazioni ulteriori per l'ampliamento degli usi 6.3 (allevamenti aziendali), si vietano gli ampliamenti e la nuova costruzione degli usi 6.4, 6.5, 6.6, 6.9; con obbligo di verifica di compatibilità per gli esistenti; si ammette la nuova edificazione solo per gli usi 6.1 (abitazioni agricole), 6.2 (servizi agricoli) richiedendo maggiori superfici minime d'intervento (100.000 mq) per le aziende di nuova formazione e prevedendo che gli interventi siano finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali e del benessere degli animali.

Per quanto sopra e tenuto conto che il testo degli articoli relativi alle zone agricole vengono modificati in accoglimento delle riserve e delle osservazioni della Provincia e degli Enti come in dettaglio evidenziato per ciascun articolo nelle controdeduzioni e nelle norme modificate, l'osservazione può ritenersi parzialmente accolta in quanto l'Amministrazione comunale non ritiene accoglibile la richiesta di dover "obbligatoriamente" demolire le vecchie costruzioni abitative per le quali risulta dimostrata l'inopportunità di un loro recupero a residenza agricola per motivi di carattere statico e funzionale accertati al momento della richiesta del titolo abilitativo. Non si può infatti escludere a priori la possibilità di una loro conversione permanente in servizi agricoli nel rispetto degli indici e parametri delle diverse zone agricole una volta che dette costruzioni siano state messe in sicurezza sismica.

- ART. 40.10 – ZONE AGRICOLE INTERESSATE DA RISPETTI CIMITERIALI

Al comma 4) si prevede di localizzare progetti e interventi pubblici all'interno della zona di rispetto cimiteriale.

Riserva

La legislazione nazionale e regionale consente di ridurre la fascia di rispetto cimiteriale da 200 metri ad un minimo di 50 metri per realizzare nuove previsioni edilizie ed urbanistiche, ma all'interno di detta fascia, sia essa di almeno 200 metri o ridotta al minimo di 50 metri, non è ammessa la costruzione di nuovi edifici mentre è consentito intervenire sul patrimonio edilizio esistente; si chiede di modificare in tal senso l'articolo.

CONTRODEDUZIONE

Si accoglie la riserva e si cancella il comma 4 dell'articolo.

- ART. 40.11 – AMBITI AGRICOLI INTERESSATI DA ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Osservazione:

Comma 1) L'ente competente al quale inviare la comunicazione di utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici è ora la Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Arpae.

CONTRODEDUZIONE

Si prende atto della precisazione e nel 1° comma si sostituisce "in Provincia" con "presso la struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di ARPAE" e si cancellano le parole "(semplice od in PUA)".

Al comma 2 si cancellano "inserimento nel POC e PUA agricolo" e "per particolari ambiti agricoli e per particolari allevamenti zootecnici".

- ART. 42.1 – INFRASTRUTTURE STRADALI E RELATIVE FASCE DI RISPETTO

Come già rilevato per il PSC, la cartografia non presenta la gerarchia della rete viaria individuata nelle tav. P3 del PTCP, necessaria ai fini della definizione dei corridoi di salvaguardia infrastrutturale, dell'applicazione degli standard di riferimento, della definizione delle fasce di rispetto stradale e delle eventuali fasce di ambientazione; di conseguenza l'individuazione dell'ampiezza delle fasce di rispetto riportate nella cartografia di RUE non corrispondono alle prescrizioni di PTCP.

Riserva

Si chiede di conformare in cartografia l'ampiezza delle fasce di rispetto stradale a quanto disposto dall'art. 33 delle NA di PTCP in base alla gerarchia della rete viaria di PTCP.

CONTRODEDUZIONE

Si accoglie la riserva precisando che gli elaborati cartografici di RUE modificati in accoglimento delle osservazioni degli Enti e dei privati e del Decreto del Presidente della Provincia sul PSC sono stati inviati ai competenti uffici provinciali prima della conferenza dei servizi per la VALSAT per cui la gerarchia della rete viaria e l'ampiezza delle relative fasce di rispetto è già stata adeguata sia nella cartografia di PSC che del RUE. In accoglimento della riserva si adeguano altresì la legenda delle tavole di RUE ed il comma 4 dell'art. di RUE 42.1 come in dettaglio evidenziato nelle norme modificate in accoglimento delle riserve ed osservazioni.

- ART. 42.4 – IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

L'articolo disciplina la localizzazione dei distributori, dettando prescrizioni per la tutela paesaggistica e ambientale; non vengono riportate tuttavia le condizioni da osservare per la zona di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 42 del PTCP).

Riserva

Si chiede di integrare l'articolo stabilendo che, nelle zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale, la realizzazione di impianti per la distribuzione carburanti è ammessa previa insussistenza di alternative localizzative ed a condizione che l'ubicazione dell'intervento risulti compatibile con le caratteristiche paesaggistiche dell'intorno e preveda adeguate opere di mitigazione ed integrazione paesaggistica, ai sensi del comma 8 art. 42 delle NA di PTCP.

CONTRODEDUZIONE

Si accoglie la riserva e si integra la lettera "C" del comma 3 dell'art. 42.4 aggiungendo in calce allo stesso: <<nelle aree agricole di rilievo paesaggistico classificate TR2b (zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale) e TR2c (ambito agricolo di tutela fluviale e di riqualificazione del paesaggio) la realizzazione di impianti per la distribuzione dei carburanti è ammessa previa insussistenza di alternative localizzative ed a condizione che l'ubicazione dell'intervento risulti compatibile con le caratteristiche paesaggistiche dell'intorno e preveda adeguate opere di mitigazione ed integrazione paesaggistica, ai sensi del comma 8 art. 42 delle NA di PTCP>>.

ALLEGATO A Definizioni

Oltre all'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata richiesto nella riserva generale alle presenti Norme, si formulano anche le seguenti osservazioni puntuali:

- **B.56 – DISTANZA DALLE STRADE, DALLA FERROVIA, DAI CANALI E DALLE ZONE D'ACQUA**

Osservazione

Comma 3) in merito alle distanze minime da cavi, canali e zone d'acqua, si chiede di integrare la norma con le prescrizioni del RD 523/1904 riguardante le acque pubbliche (4 metri per le piantagioni e smovimento del terreno e 10 metri per le fabbriche e per gli scavi) e con quelle del comma 10 art. 40 delle NA di PTCP (10 metri) relative alla distanza dagli "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua".

CONTRODEDUZIONE

Si accoglie l'osservazione e si integra come richiesto il comma 3 dell'articolo aggiungendo ad inizio comma: <<la distanza minima dalle acque pubbliche per piantagioni e smovimento del terreno nonché per le fabbriche e gli scavi sono quelle fissate dalle prescrizioni del R.D. 523/1904 a cui si rimanda e cioè rispettivamente 4 metri per piantagioni e smovimento del terreno e 10 metri per fabbriche e scavi.

Le distanze minime D4 dagli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua per le diverse opere ed interventi sono quelle riportate nelle prescrizioni del comma 10 dell'art. 40 delle norme di PTCP a cui si rimanda (minimo 10 metri)>>.

- **3 – FUNZIONI COMMERCIALI AL DETTAGLIO**

Osservazione

Si segnala un refuso nella definizione delle tipologie commerciali, che riporta i limiti dimensionali dei comuni con popolazione sotto i 10.000 abitanti e non quella per i comuni più grandi, come Rubiera.

CONTRODEDUZIONE

Si prende atto della segnalazione e si corregge l'errore materiale come peraltro già riportato negli elaborati di RUE modificati in accoglimento delle osservazioni degli Enti e dei privati prima della conferenza VALSAT.

ASPETTI GEOLOGICO – AMBIENTALI, SISMICI ED IDRAULICI

Osservazione

Preso atto che la zona a sud della via Emilia è oggetto di uno studio di dettaglio riguardante l'eventuale ridefinizione delle fasce fluviali del Fiume Secchia e del Torrente Tresinaro, si suggerisce cautelativamente di estendere le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 29.2, riguardanti gli interventi di nuova edificazione di rilevante interesse pubblico ricadenti in Fascia C, a tutti gli interventi di nuova edificazione;

CONTRODEDUZIONE

Si accoglie il consiglio e si riscrivono le prime due righe del comma 3 lettera a) come segue: <<tutti gli interventi di nuova edificazione e gli interventi sul patrimonio edilizio di rilevante interesse pubblico sono assoggettati alle seguenti disposizioni>>.

Osservazione

Nel comma 2 del medesimo articolo si ritiene utile specificare, analogamente a quanto riportato al comma 1 dell'art. 11.1 delle norme del PSC, che nella zona retrostante le fasce B di progetto si applicano – nelle more della realizzazione delle opere a programmate a difesa del territorio – le medesime limitazioni previste per la Fascia B;

CONTRODEDUZIONE

Si accoglie l'osservazione e si aggiunge in calce all'articolo un nuovo comma 6 del seguente tenore letterale:

<<6. In particolare per le aree comprese tra il limite della fascia B vigente ed il limite di progetto della fascia B evidenziata nella tav. P7 del PTCP e nelle tavole di PSC e RUE approvati, nelle more della realizzazione delle opere programmate a difesa del territorio, si applicano le medesime limitazioni previste per la fascia B ai precedenti comma del presente articolo>>.

Osservazione

Poiché l'intero territorio comunale ricade in un'area perimetrata a pericolosità P2-M (Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni - media pericolosità) dell'ambito Reticolo Secondario di Pianura del PGRA, si evidenzia la necessità di applicare, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli edilizi, quanto disposto dalla D.G.R. 1300/2015 (par. 5.2) in merito alle misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte e alle misure volte al rispetto dell'invarianza idraulica, peraltro già

previste, queste ultime, dallo “Studio idrologico e idraulico per l'aggiornamento della strumentazione urbanistica del Comune di Rubiera” redatto dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale.

CONTRODEDUZIONE

Si prende atto della segnalazione assicurando che in sede di rilascio dei titoli edilizi, i competenti uffici comunali opereranno affinché vengano rispettate le prescrizioni richiamate così come peraltro è già richiesto dalle norme di PSC e RUE modificate in accoglimento delle riserve ed osservazioni.

- STRUMENTI A SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE

Ai fini della formazione dell'archivio provinciale della strumentazione urbanistica comunale, ai sensi degli artt.51 e A-27 della L.R. n. 20/2000, si rammenta che il PSC dovrà essere organizzato e trasmesso applicando le modalità di georeferenziazione, i modelli dati, i formati di scambio e le altre prescrizioni tecniche definiti nell’*Atto d'indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della Legge regionale 24 marzo 2000 n.20, art.A-27, recante “Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione”*, modificati ed integrati dal *“Modello dati di base del Piano Strutturale Comunale”* elaborato dalla Regione Emilia Romagna nel febbraio 2014.”

Riserva

Si chiede di adeguare ai requisiti sopra richiamati gli atti adottati e di trasmettere il Piano approvato alla Provincia, ai fini dell'efficacia dello strumento, come previsto dagli articoli 32, 33 e 34 della LR 20/2000.

CONTRODEDUZIONE

Si prende atto della richiesta assicurando il rispetto delle prescrizioni e delle procedure evidenziate.

VALSAT

CONSIDERATO che per quanto concerne la Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) delle previsioni dello strumento urbanistico in esame, visto il Rapporto Istruttorio di Arpa e Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio

Emilia, prot 8109 del 07/07/2017, il Responsabile del Procedimento propone di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 152/2006, Parere Motivato positivo relativamente alla Valutazione ambientale del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Rubiera, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 08/04/2014, a condizione che siano apportate, oltre a quelle già previste, le ulteriori misure di mitigazione e compensazione nonché gli adeguamenti normativi di seguito riportati:

CONTRODEDUZIONE

Si prende atto che a seguito del rapporto istruttorio richiamato, oltre a quanto già previsto ed accolto in tutto o in parte in sede di controdeduzione ai pareri degli Enti e alle osservazioni dei privati pervenuti prima della conferenza VALSAT e trasmesso ai competenti uffici provinciali, occorre apportare agli elaborati di RUE le ulteriori misure di mitigazione e compensazione nonché gli adeguamenti normativi riportati ai seguenti punti.

1) Dovranno essere rispettate le condizioni e prescrizioni contenute nei pareri di:

- AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE DELL'EMILIA-ROMAGNA, SEZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA, SERVIZIO SISTEMI AMBIENTALI, PROT. ARPA N. PGRE/2014/7767 DEL 03/09/2014, E AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA, DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA, PROT. AUSL N. 2014/76852 DEL 03/09/2014;

CONTRODEDUZIONE

Relativamente ai pareri ARPA n° PGRE/2014 del 03/09/2014 e AUSL prot. n° 2014/7652 del 03/09/2014 si confermano le controdeduzioni riportate nel documento "relazione tecnica di controdeduzione alle riserve ed osservazioni" PSC + RUE trasmesso ai competenti uffici istruttori provinciali e valutato nelle conferenze VALSAT.

- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE, SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO, SEDE DI REGGIO EMILIA, PROT. N. PC/2017/26998 DEL 16/06/2017;

CONTRODEDUZIONE

Relativamente al parere favorevole con prescrizioni dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Affluenti del Po, prot. n. PC/2017/26998 del 09/06/2017 si prende atto dei contenuti di dettaglio di detto parere

delle prescrizioni e raccomandazioni in esso contenute che si ritengono sostanzialmente già accolti con le modifiche cartografiche e normative approntate al PSC e RUE in sede di controdeduzione alle riserve ed osservazioni prima della conferenza VALSAT sede nella quale si è provveduto a correggere gli elaborati cartografici e normativi di PSC e RUE con particolare riferimento alle schede norma per gli ambiti di trasformazione e di nuovo insediamento residenziale e produttivi. In ogni caso si assicura che l'Amministrazione comunale in sede di inserimento nel POC, e di attuazione degli interventi urbanizzativi ed edificatori terrà conto degli obblighi di legge e delle norme e disposizioni sovraordinate che discenderanno dall'entrata in vigore del PGR; della evoluzione delle determinazioni di ricollocazione dell'area di Ammassamento di Protezione Civile; della realizzazione delle opere di difesa idraulica e degli studi in corso per la ripermetrazione della fascia B del Secchia e del Tresinaro, dell'obbligo di rispettare la normativa vigente in fase di progettazione esecutiva per il contrasto al rischio geologico e sismico (D.M. 14/01/2008).

- CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE, PROT. N. 2017U0011570 DEL 09/06/2017;

CONTRODEDUZIONE

Relativamente al parere contributo del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale prot. n° 2017U0011570 del 09/06/2017:

- si accolgono le prescrizioni e raccomandazioni trasferendo nelle schede norma di PSC degli ambiti DR1; DR2; DR3; DR4; AIR2; DP1; AS1 l'obbligo di rispettare in sede di inserimento nel POC ed in sede attuativa le prescrizioni ed i suggerimenti operativi contenuti per ciascun ambito nel parere contributo medesimo;
- si integra il testo dell'art. B56 comma 3 dell'allegato A del RUE, terza riga, aggiungendo <<in conformità agli articoli 133 e 140 del R.D. n° 368/1904 a cui si rimanda>>.

- IREN EMILIA, PROT. N. EM001151-P DEL 05/02/2014;

CONTRODEDUZIONE

Relativamente al parere IREN Emilia prot. n. EM001151-P del 05/02/2014, si prende atto del parere sostanzialmente favorevole con osservazioni e suggerimenti operativi che l'Amministrazione comunale fa propri e condivide. Del resto gli elaborati di piano nel Quadro Conoscitivo nelle cartografie di PSC e RUE e nelle rispettive norme di attuazione come modificate in accoglimento delle riserve ed osservazioni rispondono già a quanto

osservato e richiesto sul piano della attuazione di detti strumenti urbanistici nel parere IREN.

Per quanto in particolare riguarda il suggerimento di inserire nelle tavole di piano, le principali condotte di adduzione e distribuzione dei servizi a rete gestiti da IREN SpA con le relative fasce di rispetto, si evidenzia che le reti sono già rappresentate nelle tavole del Quadro Conoscitivo che formano parte integrante e sostanziale del PSC e le distanze di rispetto da osservare per le infrastrutture sono già riportate nell'art. 41.3 commi 5.1; 5.2; 5.4. Poiché trattasi di fasce di rispetto di pochi metri non è opportuno e tecnicamente problematico rappresentare detti rispetti su tavole in scala 1:5000 dove il limite di rispetto di 5 metri equivale ad una fascia ampia 1 millimetro.

- SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELL'EMILIA ROMAGNA, PROT. N. 7064 DEL 19/06/2014, AD ESITO FAVOREVOLE CONDIZIONATO;
- ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ, EMILIA CENTRALE, PROT. N. 34 DELL'08/01/2015;

CONTRODEDUZIONE

Relativamente al parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici prot. n. 7064 del 19/06/2014 ad esito favorevole condizionato e al parere dell'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità dell'Emilia Centrale prot. n° 34 del 08/04/2015 si richiama quanto già controdedotto e riportato nel documento "relazione tecnica di controdeduzione alle riserve ed osservazioni" inviato con i relativi elaborati cartografici e normativi modificati dai competenti uffici istruttori della Provincia prima delle conferenze Valsat e condiviso nella medesime conferenze.

2) Con riferimento alla risorsa idrica:

- IN RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 27.3 E 27.3

Oltre a quanto già previsto, si fa presente che le previsioni per gli ambiti di futura trasformazione devono essere coerenti con quanto previsto dalla DGR n. 201/2016, anche al fine di assicurare la compatibilità dei carichi inquinanti provenienti dagli insediamenti urbani rispetto all'esistente sistema pubblico fognario e depurativo, e che tale verifica dovrà essere svolta in particolare per gli ambiti di nuovo insediamento o per gli interventi di riqualificazione o sostituzione urbana

CONTRODEDUZIONE

Si prende atto di quanto richiesto in ordine agli ambiti di futura trasformazione e agli artt. 27.2 e 27.3 e nelle schede norma di tutti gli ambiti di trasformazione alla voce “dotazioni territoriali e prestazioni di qualità richieste – reti tecnologiche si aggiunge in calce “nel rispetto delle prescrizioni della D.G.R. 201/2016”.

- IN RIFERIMENTO ALL'ART. 27.2

In riferimento all'art. 27.2, si evidenzia l'importanza del censimento delle attività produttive allacciate alla pubblica fognatura e delle valutazioni sul loro apporto inquinante, con particolare riferimento agli agglomerati di consistenza inferiore a 2000 abitanti equivalenti con reti prive degli impianti di trattamento finale. Per tali casi, come indicato al punto 7) della DGR n. 201/2016, agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura andranno applicati i limiti di Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs n. 152/2006 (colonna scarichi in acque superficiali);

CONTRODEDUZIONE

Si prende analogamente atto dell'importanza del censimento delle attività produttive allacciate alla pubblica fognatura, questione peraltro già affrontata nel Quadro Conoscitivo e nell'ambito degli studi di sostenibilità ambientale del PSC ed in ogni caso in accoglimento della osservazione si integrano le schede norma di tutti gli ambiti di trasformazione come riportato nel punto precedente.

- IN RIFERIMENTO ALL'ART. 27.1 E 40.11

Nello specifico per la gestione di effluenti zootecnici, si fa presente l'opportunità di valutare di inserire indicazioni al fine della minimizzazione delle interferenze tra la distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici ed il territorio urbanizzato ed urbanizzabile, con particolare riferimento ad odori ed emissioni. A tal proposito si ricorda che il Regolamento Regionale n. 1/2016, agli artt. 18 e 37, prevede che gli strumenti di pianificazione urbanistica possano disciplinare tecniche di distribuzione e distanze, fornendo specifiche indicazioni in merito;

CONTRODEDUZIONE

Relativamente alla gestione dei reflui zootecnici si precisa che le norme di RUE modificate in accoglimento delle osservazioni degli Enti e dei privati prima della conferenza Valsat,

riportano già l'obbligo di rispettare i disposti del regolamento regionale 1/2016 mentre per quanto riguarda la disciplina delle tecniche di distribuzione e le distanze da osservare, l'Amministrazione comunale non ritiene opportuno inserire nel RUE prescrizioni e limiti diversi da quelli discendenti dal rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia ivi comprese le misure da adottare per l'eliminazione dei rischi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee. Ciò evidenziato, la Giunta Comunale si riserva di affrontare il problema eventualmente attraverso il piano specifico per gli spandimenti per fertirrigazione, ovvero, attraverso regolamento comunale esterno al RUE.

- PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI CONTENITORI DI STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO DEVONO ESSERE PRESI A RIFERIMENTO I REQUISITI E LE DISPOSIZIONI REGIONALI DI SETTORE (AD OGGI IL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2016)

In particolare si fa presente che non è ammessa la realizzazione di nuovi lagoni per il contenimento degli effluenti zootecnici, né l'ampliamento di quelli esistenti.

Ove pertinente, si rammentano i divieti di localizzazione dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento riportati all'art. 35 del Regolamento Regionale n. 1/2016;

CONTRODEDUZIONE

Per quanto riguarda la realizzazione e la gestione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti di allevamento si precisa che le norme di RUE sono già state adeguate in accoglimento delle osservazioni AUSL e ARPAE prima della conferenza Valsat.

- ART. 85 COMMA 7 LETTERA B DEL PTCP

Prevede l'assunzione di misure specifiche nell'ambito del RUE volte al risparmio idrico, che potranno essere declinate in relazione alle diverse tipologie di intervento;

CONTRODEDUZIONE

In merito al rispetto delle prescrizioni e direttive di cui al comma 7 dell'art. 85 del PTCP – misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica e dell'art. 86 delle norme del medesimo PTCP – riutilizzo delle acque reflue, si evidenzia che le prescrizioni e le direttive del PTCP sono state recepite in sede di formazione del Quadro Conoscitivo e del progetto di PSC corredato da sostenibilità ambientale e da schede norma per le aree di trasformazione e nuovo insediamento supportate da relazione idrogeologica – sismica e da prescrizioni relative all'obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione ivi comprese le reti di approvvigionamento idrico e le reti fognarie ed i sistemi di depurazione dei reflui in

conformità alla legislazione in materia e alle prescrizioni sovraordinate del PTCP e del PTA. Per quanto sopra non appare necessario adeguare il testo delle norme di RUE, se non per quanto già accolto in controdeduzione alle osservazioni di ARPA e AUSL e si precisa che per i casi specifici e per quanto riguarda gli interventi nel consolidato sarà in sede di valutazione dei progetti d'intervento che potranno essere individuate e prescritte misure appropriate quali ad esempio, la raccolta ed il riutilizzo delle acque piovane, il divieto di utilizzo dell'acqua potabile per irrigazione, la realizzazione di reti di fognatura a tenuta stagna, l'adozione di dispositivi nell'impianto idrico per il risparmio dell'acqua potabile.

- ART. 24.7 COMMA 7

Il riferimento all'art. 104 della parte terza del D.Lgs 152/2006 è relativo allo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, e si sottolinea che, fatta salva l'ottemperanza di tali norme, più in generale tali impianti geotermici possono indurre variazioni ambientali (es. potenziali inquinamenti per le acque sotterranee e variazioni di temperatura del suolo/sottosuolo che generino inquinamento termico nel tempo, ecc..) ancora non ben conosciute e tali da essere valutate secondo principi di precauzione ambientale;

CONTRODEDUZIONE

Si prende atto dei rischi evidenziati in ordine all'utilizzo di impianti geotermici e allo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo e si assicura che la Giunta Comunale opererà nel rispetto della legislazione vigente in materia e con criteri di prevenzione dei rischi come peraltro già contemplato dalla norma adottata.

- OLTRE CHE L'ESPLICITAZIONE DELLE ZONE DI PROTEZIONE NELLA TAV. 27 DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL PSC, RELATIVAMENTE ALLA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA OCCORRE DECLINARE LE DISPOSIZIONI DEL PTCP (ES. ART. 79 COMMA 9 LETTERA A)

CONTRODEDUZIONE

Per quanto riguarda la tutela della risorsa idrica ed il richiamo alle disposizioni dell'art. 79 comma 9 lettera a) del PTCP – disposizioni in ordine alla conservazione e ripristino degli spazi naturali limitrofi ai corsi idrici superficiali costituenti gli elementi strutturali tipo D della rete ecologica polivalente di livello provinciale e l'individuazione di nuovi spazi naturali e seminaturali; aree verdi/boscate nelle zone di pianura, fasce tampone ecc., non sembra proprio che il progetto di PSC e di RUE manifesti carenze di individuazione d'ambiti di

tutela ed aree di salvaguardia e sviluppo delle aree verdi e/o di interesse naturalistico ed ambientale o una ridotta estensione della rete ecologica.

- 3) Con riferimento alle schede d'ambito del PSC relative agli ambiti ARR e ARP (di riqualificazione residenziale e produttiva) e agli artt. 30 comma 3 e 42.4 comma 8 lettera D) del RUE, si condivide il principio di verificare, prima dell'attuazione degli ambiti stessi, lo stato di suolo, sottosuolo e acque sotterranee. Ai fini di migliorare l'applicazione della norma di RUE e delle schede d'ambito di PSC, oltre a quanto già previsto in merito alle garanzie finanziarie in sede di approvazione del PUA per l'adeguato svolgimento delle operazioni di bonifica, si raccomanda che l'obbligo di tali garanzie sia espressamente previsto nella convenzione urbanistica. Si segnala altresì che in esito all'indagine preliminare che rilevi potenziale o accertato inquinamento, deve essere effettuata la comunicazione prevista dalla normativa vigente in materia di bonifica dei siti inquinati di cui alla parte IV Titolo V del D.Lgs 152/2006. Si dovrà pertanto provvedere alla correzione della norma di RUE e delle schede di PSC in tal senso;

CONTRODEDUZIONE

Si prende atto di quanto rilevato e si assicura che l'Amministrazione comunale opera con gli uffici competenti nel senso richiesto come peraltro già contemplato dalle norme adottate come modificate in accoglimento delle riserve ed osservazioni.

- 4) In tema di energia, con riferimento all'art. 11 comma 2 del RUE, si specifica che i commi 1 e 2 dell'art. 11 del D.Lgs 115/2008 sono stati abrogati dal D.Lgs 4 luglio 2014, n. 102; si segnala che un utile riferimento normativo è rappresentato dal medesimo D.Lgs 102/2014 che all'art 14 commi 6 e 7 aggiorna la disciplina in materia di efficienza energetica e relative misure di promozione, fornendo indirizzi rispettivamente nel caso di edifici di nuova costruzione o di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;

CONTRODEDUZIONE

Si accoglie l'osservazione e si modifica conseguentemente il testo dell'art. 11, rinviando al rispetto del D.Lgs 4 luglio 2014 n° 102 con particolare riferimento all'art. 14 commi 6 e 7.

- 5) Considerato l'impreciso riferimento alla normativa in materia di VIA e il mero rimando alla normativa vigente in materia di VAS, si chiede di eliminare l'art. 2.9 comma 6 del RUE;

CONTRODEDUZIONE

Si accoglie la richiesta ribadendo l'eliminazione del comma 6 dell'art. 2.9 già operata con le controdeduzioni ai pareri ARPAE e AUSL prima della conferenza Vas.

- 6) Vista anche la collocazione del territorio comunale entro la Zona di Protezione dall'inquinamento luminoso dell'osservatorio astronomico di Scandiano (art. 93 Norme di attuazione del PTCP 2010), si chiede di progettare l'illuminazione stradale e degli spazi comuni con particolare attenzione al risparmio energetico e al contenimento dell'inquinamento luminoso (L.R. n. 19/2003 e successive direttive e circolari esplicative);

CONTRODEDUZIONE

Si prende atto della richiesta introducendo nel nuovo art. 26.11 il comma 2 che rinvia al rispetto del piano regolatore di illuminazione comunale (PRIC) vigente adottato con D.C. n° 22 del 27/07/2017 come integrazione del RUE.

- 7) La Dichiarazione di sintesi dovrà contenere considerazioni rispetto alla sostenibilità ambientale delle trasformazioni derivanti dalle eventuali osservazioni accolte o parzialmente accolte;

CONTRODEDUZIONE

Si prende atto di quanto evidenziato e, richiamata anche l'integrazione alla Vas/Valsat elaborata e trasmessa ai competenti uffici istruttori della Provincia prima della conferenza Valsat e l'emanazione del Decreto del Presidente cui si controdeduce, si precisa che la sostenibilità ambientale del piano dopo le controdeduzioni alle riserve ed osservazioni risulta confermata tenuto conto che le modifiche apportate sono: riduttive rispetto al PSC e RUE adottati per quanto attiene il dimensionamento residenziale e produttivo; sostanzialmente irrilevanti per quanto riguarda il sistema delle infrastrutture e delle dotazioni territoriali, migliorative per quanto riguarda le norme di attuazione, la tutela dai rischi, e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche, naturalistiche, storico – culturali e ambientali.

- 8) Si rammenta che, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di valutazione di incidenza (LR n. 7/2004, DGR n. 1191/2007) l'Autorità competente alla valutazione di incidenza di un piano nei confronti di un sito della Rete Natura_2000 è lo stesso soggetto pubblico cui compete l'approvazione del piano stesso;

CONTRODEDUZIONE

Si prende atto.